

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. CSPI

Che cos'è il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)?

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, **l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione** (Nota 2066/15).

Assicura a livello centrale, regionale e locale, **rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola** e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati (Cfr. D.Lgs 233/99, art. 1).




Com'è composto il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)?

Dura in carica cinque anni

È formato da **36 componenti**:

- ✓ **15 rappresentanti di tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.**
- ✓ 3 rappresentanti rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, [...] di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta [...].
- ✓ 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; [...].
- ✓ 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni (Cfr. D.Lgs 233/99, art. 2, c. 5)



15 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, così ulteriormente suddivisi:

- ✓ **1** per la scuola dell'**infanzia**;
- ✓ **4** per la scuola **primaria**;
- ✓ **4** per la scuola **secondaria di primo grado**;
- ✓ **3** per la scuola **secondaria di secondo grado**.
- ✓ **2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali.**
- ✓ **1** rappresentante del **personale A.T.A.** di ruolo e non di ruolo delle scuole statali.

Come opera il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)?

Il Consiglio formula proposte ed **esprime pareri obbligatori**:

- ✓ sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- ✓ sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- ✓ sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- ✓ sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il consiglio **si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli**.

Il Consiglio **esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi** su proposte di legge e in genere **in materia legislativa e normativa** attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

I pareri del CSPI

I pareri sono atti a carattere ausiliario consistenti in **manifestazioni di giudizio** con cui gli **organi dell'amministrazione consultiva** mirano ad illuminare, consigliare, gli **organi di amministrazione attiva**. Nel caso del CSPI trattasi di **organo collegiale**. Trattasi di **pareri obbligatori** come imposto dalla legge e **non vincolanti**. Infatti, l'amministrazione attiva è **obbligata a chiedere parere**, ma **può anche discostarsene con il proprio operato e motivando le ragioni** per le quali se ne discosta.

Elezioni del 13 aprile 2021 **Sintesi degli adempimenti in capo al Dirigente Scolastico** **O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020**

- ✓ **Art. 17 Istituzione commissione elettorale Istituto** entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (**entro il 25 febbraio 2021**) sono costituite presso ogni singola Istituzione scolastica la commissione elettorale di istituto **Esse sono nominate dal Ds e sono costituite da 5 membri: il Dirigente, che ne è membro di diritto, 2 docenti e 2 unità di personale ATA in servizio nella scuola**
- ✓ **Art. 26 Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste.** Le liste dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai Dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

Elezioni del 13 aprile 2021 Sintesi degli adempimenti in capo al Dirigente Scolastico O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020

- ✓ **Art. 21 Compiti delle Commissioni elettorali di istituto.**
Le commissioni elettorali procedono ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica
- ✓ a) scelta del Presidente;
- ✓ b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva fornito dal dirigente scolastico;
- ✓ c) formazione degli elenchi degli elettori;
- ✓ d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- ✓ e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- ✓ f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- ✓ g) **rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;**
- ✓ h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- ✓ i) nomina dei presidenti di seggio;
- ✓ j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- ✓ k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- ✓ l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- ✓ m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- ✓ n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Elezioni del 13 aprile 2021

Sintesi degli adempimenti in capo al Dirigente Scolastico

O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020

Articolo 22

Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:

a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;

b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

I. dirigente scolastico;

II. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;

III. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

Elezioni del 13 aprile 2021 Sintesi degli adempimenti in capo al Dirigente Scolastico O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020

Articolo 22

Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 33, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio.

A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.

Elezioni del 13 aprile 2021 **Sintesi degli adempimenti in capo al Dirigente Scolastico** **O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020**

Articolo 33 Modalità delle votazioni

In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale.

In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.